

TRIBUNALE DI MODENA**Sezione III Civile****Sotto-sezione Crisi Insolvenza Procedure Concorsuali**

RG 1/2023 EDI

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Carlo Bianconi,
Giudice delegato;

letti gli atti ed i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa da

compiutamente generalizzato nel ricorso introduttivo, con l'Avv.

, elettivamente domiciliato presso lo Studio del

Difensore; ricorrente;

in punto a: domanda di esdebitazione del debitore incapiente (d'ora in poi "EDI");

artt. 283 CCII;

Conclusioni: come all'atto introduttivo

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI**IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che

“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.

È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il

fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”

Il ricorrente, con l'assistenza di Legale, e l'ausilio dell'OCC nominato, avanzava istanza di EDI.

Deduceva che fossero presenti tutti i presupposti, formali e sostanziali, per accedere al beneficio.

Premessa processuale.

In materia di EDI il Tribunale pronuncia in composizione monocratica, come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Brescia (decreto 09.10.2022 ne “Il Fallimento” nr. 1/2023).

Non si stima necessaria la fissazione di udienza (peraltro non prevista dalla norma), sfuggendo oltretutto la regiudicanda alla disciplina del procedimento unitario (art. 40 CCII).

Presupposti soggettivi.

Il ricorrente è persona fisica.

Egli è pensionato e non svolge attività di imprenditore “non minore”: l'impresa individuale da egli condotta risulta infatti cancellata sin dal 2007, e certamente non sussistono indici che rivelino la continuazione di essa a seguito della formalità. Ciò chiarito, egli può dunque accedere alle procedure di cd. sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); non pare infatti discutibile riservare l'istituto unicamente ai soggetti che siano al contempo “persone fisiche” e “debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale”, atteso che la EDI trae origine dall'ormai abrogato art. 14-*quaterdecies* L. 3/2012, normativa destinata unicamente ai soggetti cd. sottosoglia.

Non risulta che il abbia già beneficiato del presente strumento, fruibile per una sola volta nella vita.

Sul sovraindebitamento; sulla incapacienza.

Il , come accertato e documentato dall'OCC, è un pensionato settantenne e percepisce una pensione di circa € 1.010,00 mensili, di soli dieci euro superiore al

limite di impignorabilità assoluta, destinata ad essere assorbita *in toto* dalle spese necessarie a condurre una esistenza dignitosa.

Non è in possesso di ulteriori beni, crediti o fonti di attivo.

Il passivo ascende ad € 37.038,65 (tutti debiti scaduti) e non è quindi ipotizzabile che il ricorrente possa soddisfarlo: egli è dunque insolvente, quindi sovraindebitato.

Ma il _____ è pure incapiente, ai sensi dell'art. 283, comma 1, CCII, non essendo in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno indiretta, e neppure in prospettiva futura.

Ed infatti:

- la somma di € 1.010,00 mensile, derivando da pensione, è, nei fatti, insuscettibile di pignoramento, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. (richiamato dall'art. 268 CCII);
- tale somma è effettivamente appena sufficiente a garantire al ricorrente una esistenza libera e dignitosa, tenendo conto delle spese per il contratto di locazione, per i farmaci, il cibo ed i trasporti pubblici, tutte documentate dal debitore e confermate dall'OCC;
- il ricorrente è settantenne, al termine della vita professionale attiva, e privo di alcun bene o credito (diverso dalla pensione) da destinare ai creditori;
- egli non ha familiari che si siano detti disponibili a fornire finanza da destinare ai creditori; neppure, per quanto occorrer possa, è titolare di aspettative ereditarie (le quali, peraltro, giammai assurgono al rango di diritti).

Quanto alla inutilizzabilità del parametro di cui al secondo comma dell'art. 283 CCII nella presente sede, questo Giudice ritiene di seguire l'orientamento del Tribunale di Ravenna (riportato a pag. 15 della relazione dell'OCC): è infatti *ictu oculi* evidente come tale calcolo sia riferibile al giudizio di "rilevanza" che connota le "utilità sopravvenute" di cui al primo comma, e non certo le "utilità dirette o indirette, anche in prospettiva futura" del medesimo comma, che sono le uniche da prendere in considerazione nel momento dell'accesso (e che oggi non sussistono).

Sulla meritevolezza.

Si premette che la meritevolezza costituisce presupposto necessario, relativamente al quale è da ritenersi necessaria una applicazione di tipo rigido.

Innanzitutto, per ragioni letterali:

- il primo comma dell'art. 283 CCII fissa la "meritevolezza" del debitore quale presupposto, solo a questi riservando l'accesso all'istituto;
- il quarto comma demanda all'OCC di illustrare le cause del sovraindebitamento, nonché la diligenza mostrata dal debitore persona fisica nell'assunzione delle obbligazioni;
- il settimo comma impone al Giudice di verificare a tal fine l'assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Orbene, la "insistenza" del Legislatore *in parte qua* apparirebbe priva di senso, ove la meritevolezza non rappresentasse il fondamentale presupposto di accesso alla EDI.

Da ciò discende la necessità di scrutinare l'elemento soggettivo, nell'ambito della EDI, con un particolare rigore.

E quindi sarà solo il superamento positivo di tale vaglio a poter garantire al sovraindebitato il conseguimento della *second chance*, aspetto finalistico sicuramente (e condivisibilmente) perseguito dal Legislatore, ma con ogni evidenza recessivo rispetto all'aspetto "premiale", da riservarsi quindi a debitori che siano oggettivamente meritevoli.

Al fine di svolgere un'approfondita valutazione del requisito soggettivo in parola, è necessario procedere con un esame delle obbligazioni assunte e rimaste inadempite, a partire dal loro momento genetico, ossia considerando se l'obbligazione stessa sia stata assunta con la consapevolezza dell'impossibilità di adempierla, ovvero in modo fraudolento, ovvero fosse palesemente sproporzionata alla possibile futura capacità di adempimento.

Ciò chiarito dal punto di vista dogmatico, e venendo al caso in esame, dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi è emerso:

- che il debito per € 2.514,45 nei confronti della Camera di Commercio deriva dal mancato pagamento dei diritti di quest'ultima per il periodo 2007-2012; tale posta è relativa alla S.n.c. costituita dal _____ nel 1995 e inattiva già a partire dal 1998, quindi cancellata d'ufficio a far data dal gennaio 2013; risulta quindi che le spettanze della CCIAA siano state onorate per oltre dieci anni, e che solo nell'ultimo quinquennio esse siano state inadempite;
- nel 2005 il _____ ha intrapreso una nuova attività imprenditoriale in forma individuale, cessata in data 03.09.2007 (cancellazione dell'impresa dal _____)

Registro in data 04.10.2007); per l'avvio dell'attività era stato richiesto un finanziamento di € 10.000,00, garantito da _____ per l'importo di € 3.000,00; del credito residuo è intervenuta prescrizione, azzerando pertanto la suddetta partita; ora, l'entità del finanziamento è congrua rispetto alla tipologia di attività da intraprendersi (bar) e deve essere positivamente valutato il pagamento delle prime rate; l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione (confermata dal soggetto finanziatore a seguito di espressa richiesta del Gestore), assorbe ogni altra considerazione;

- per quanto concerne il debito riportato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall'esame della documentazione è stata accertata un'esposizione debitoria complessiva di € 34.742,39, a titolo principalmente di IRAP, IRPEF e, in minima parte, contributi INPS, oltre ad interessi e sanzioni; con riferimento all'ammontare di € 22.000,00 circa, debito maturato a titolo di Irpef ed Irap nel biennio 2006-2007, si deve ritenere che questo rappresenti l'intero importo delle imposte; in tal senso, dall'esame condotto dalla relazione condotta del Gestore della crisi emerge per questo biennio il radicale inadempimento dei debiti erariali; tale valutazione (negativa) è temperata però dall'avvenuto pagamento dei tributi nel secondo semestre del 2005, delineandosi pertanto una figura di debitore solvente fintanto che i guadagni dell'attività imprenditoriale lo hanno consentito.

In generale, pare potersi affermare quanto segue.

Il _____, in due occasioni nel corso della vita, ha tentato di avviare una attività di piccola impresa, al probabile scopo di migliorare le sue condizioni esistenziali.

In ambo i casi non si è lanciato in operazioni avventate, o sconclusionate, né dal punto di vista oggettivo (da ultimo ha aperto un piccolo bar), né dal punto di vista economico finanziario (per la prima operazione non ha contratto debiti significativi, avendo solo omesso il pagamento della CCIAA; per la seconda operazione ha contratto un finanziamento in parte onorato, ed in parte mai richiesto a rimborso).

In nessuno dei casi si è certamente arricchito ai danni dei creditori, ed anzi, in ambo i casi, ha "limitato" i danni al ceto creditorio, cessando – quand'anche solo di fatto nel primo caso – l'attività imprenditoriale al sopravvenire delle difficoltà.

In ogni caso, il debito complessivo è da considerarsi oggettivamente limitato.

Ha poi ricominciato a vivere attraverso il proprio lavoro subordinato.

I debiti contratti non sono stati onorati, ma ciò è dipeso, a parere di questo Giudice, da un duplice ordine di ragioni: 1) il primo, rappresentato dal fatto che il _____, piuttosto che non volerli onorare, non era in grado di farlo; 2) il secondo, di certo meno commendevole, rappresentato dalla circostanza di aver goduto della nota e sostanziale inerzia dei creditori interessati (perlopiù Camera di Commercio e Fisco), a fronte della quale era, se non giuridicamente giustificabile, almeno “umanamente” comprensibile la mancata attivazione del debitore.

Quanto appena detto non viene meno neppure tenendo in considerazione – come il Gestore ha diligentemente fatto – la circostanza per cui il _____, per il triennio 2017-2019, ha percepito uno stipendio di € 1.800,00 (quindi sensibilmente più alto della pensione attuale), e avrebbe potuto attivarsi per ridimensionare la esposizione debitoria.

Tale contegno, ancora una volta, non può essere considerato commendevole o *fair* nei confronti dei creditori: esso peraltro, a parere del Giudice scrivente, non integra i crismi della frode (assente infatti alcun contegno decettivo), o del dolo o della colpa grave, vuoi per il fatto che, come detto, i creditori non hanno assunto concrete iniziative al riguardo (e dunque il debitore avrebbe potuto confidare in una “assoluzione”, magari per prescrizione, dai debiti), vuoi, soprattutto, perché la legge riconnette espressamente tali *status* soggettivi al momento della formazione dell’indebitamento, e non ad epoche successive.

D’altro canto, lo si ribadisce, sarebbe stato umanamente inesigibile pretendere dal debitore una attivazione volta al pagamento di debiti il cui adempimento non è stato concretamente e fattivamente preteso neppure dai creditori stessi: ritenere tale contegno (meramente inerte e non fraudolento o doloso) ostativo all’accesso alla procedura in parola sarebbe nei fatti contrario allo spirito della Legge oggi vigente, e del diritto eurounitario, connotato da ampio *favor* per la esdebitazione.

Il tutto, infine, tenuto conto che oggi i creditori non avrebbero comunque ed in ogni caso gli strumenti per soddisfare le proprie pretese, né in sede individuale (attesa la assenza di beni pignorabili), né in sede concorsuale (per gli stessi motivi, ed essendo comunque paralizzabile la eventuale iniziativa liquidatoria a’ sensi dell’art. 268 comma 3 CCII); di qui, l’assenza di un qualche danno a costoro, e, anzi, la garanzia fornita dalla sorveglianza quadriennale dell’OCC di cui al dispositivo.

In un siffatto contesto, e per tutte le ragioni sin qui esposte, il Giudice ritiene che debba essere concessa al debitore l'invocata esdebitazione.

Il ricorso merita quindi accoglimento.

Non luogo, allo stato e per il caso di mancata opposizione, a pronuncia sulle spese.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. EDI 1/2023, così provvede:

- **accoglie** il ricorso e **concede** al ricorrente la esdebitazione dai debiti per fatto o causa anteriori al deposito dell'atto introduttivo del giudizio; il tutto con le esclusioni di cui all'art. 278 comma 6 e 7 e salvo quanto previsto dall'art. 283 comma 1 CCII;
- **manda** l'OCC Avv. di comunicare il ricorso, la relazione, gli allegati e il presente decreto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, *mail* certificata;
- **rammenta** ai creditori il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 283, comma 8, CCII per eventuali osservazioni;
- **invita** l'OCC a depositare una relazione circa la presenza o la mancanza di opposizioni appena decorso il termine di cui al punto che precede, **riservando** in alternativa la conferma o la revoca del decreto, previa fissazione di udienza ove necessario;
- per il caso di conferma del decreto, **stabilisce** sin da ora che il debitore depositi per il tramite dell'OCC, entro il 31 gennaio di ogni anno del prossimo quadriennio (a partire dal gennaio 2024 e sino al gennaio del 2027) a pena di revoca del beneficio concesso, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti e destinabili ai creditori, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.283 CCII, tenendo quale periodo di riferimento l'anno solare (01.1/31.12); l'OCC depositerà nota di commento a corredo della dichiarazione segnalando ogni circostanza rilevante;
- **riserva** ogni richiesta di indagine e integrazione di cui all'art. 283 comma 9 CCII; **riserva** parimenti ogni decisione in ordine alle modalità di liquidazione e distribuzione dell'eventuale attivo sopravvenuto nel quadriennio;

- **dichiara** irripetibili le spese di giudizio.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente presso l'Avv e
all'OCC

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 05.2.2023

Il Giudice

Dott Carlo Bianconi